



## CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF. LE "BUCCI" con sede in VIA NUOVA, 45, 48018 FAENZA (RA), d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal Sig.ra. *Gabriella Gardini* nata a Forlì il 23-08-1960, con codice fiscale 81001760396

E

DEAS - con sede legale in VIA DELL'INDUSTRIA, 49 (48014, CASTEL BOLOGNESE - RA), codice fiscale/Partita IVA 01063890394 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *DOMENICO SCARDOWI* nato a il 27-05-1960, codice fiscale .

### Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;
- che lo studente, ha frequentato un corso di formazione base generale sulla sicurezza di ore 4 e almeno 8 di formazione specifica, ai sensi del Decr.Legisl.n.81/2008 e dell'Accordo Stato-Regione pubblicato nella G.U del 11/1/2012 e in vigore dal 26/01/2012 promosso dall'ITIP "Bucci" di Faenza;

### Si conviene quanto segue:

#### Art. 1.

DEAS, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta di ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF. LE "BUCCI", di seguito indicata/o anche come il "Istituzione scolastica".

#### Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. Il numero di ore di stage per allievo sarà nel periodo suddetto di n° **200 ore. (N. 5 SETTIMANE)**

#### Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF. LE "BUCCI"

VIA NUOVA, 45 FAENZA (RA)

Tel 0546/22428 Fax Email Iidpfaenza@racine.ra.it

Codice Fiscale:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

### 2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

### 3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

## Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF. LE "BUCCI"

VIA NUOVA, 45 FAENZA (RA)  
Tel 0546/22428 Fax Email itipfaenza@racine.ra.it  
Codice Fiscale:

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

### Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

L'attività svolta dagli allievi in Azienda è riconosciuta con un compenso forfettario (borsa di studio) erogata dall'Azienda al tirocinante pari a € 500,00 per un periodo complessivo di cinque settimane o proporzionalmente alle ore lavorate. La borsa di studio, in quanto assimilata a redditi da lavoro dipendente (D.Lgs. 314/97), è deducibile.

### Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/i beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

### Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Soggetto Promotore

I.T.I.P. "L. Bucci" Faenza

Firmato digitalmente da

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Gabriella Gardini

Soggetto Ospitante

DEAS S.r.l.  
via Dell'Industria 49  
IT 48014 Castelbolognese (RA)  
Tel. +39 0546 656845 | Fax +39 0546 54706  
R.I./C.F./P.IVA 01003890394

Legale rappresentante

DEAS S.r.l.  
Castelbolognese (RA)



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "ORIANI"  
Via Manzoni, 6 - 48018 Faenza (RA)



Tel. 0546/21290 Fax. 0546/680261 Sito web: [www.itgoriani.it](http://www.itgoriani.it)  
e-mail: [ratd01000g@istruzione.it](mailto:ratd01000g@istruzione.it) PEC: [ratd01000g@pec.istruzione.it](mailto:ratd01000g@pec.istruzione.it)  
Cod. merc. RATD01000G Cod. fisc. 01003830395

**CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

tra

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" con sede in FAENZA via MANZONI 6; codice fiscale 01003830395 d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Sig. GRAMELLINI FABIO nato a FORLÌ il 06/11/1966, codice fiscale GRMFBA66505D704C

e

**DEAS SRL**

con sede legale in CASTELBOLOGNESE

via: DELL'INDUSTRIA 49

Codice fiscale/partita iva: **01063890394**

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

rappresentato dal sig: SCARDOVI DOMENICO

nato a

FAENZA

il :

27/05/1960

Codice Fiscale Rappresentante: SCRDNC60E27D458W

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2009, n. 81 e successive modifiche; si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro. Il numero di soggetti, su proposta dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" (in seguito "Istituzione scolastica"), sarà concordato tra le parti e specificato nei percorsi formativi che integreranno, di volta in volta, la presente convenzione.

Art. 2. 1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dal e stesse;

e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g. informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;



e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. La duo figure del tutor condiziona i seguenti compiti:

predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col

a. tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c. raccordo tra la esperienza formativo in aula e quella in contesto lavorativo;

d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4.

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;

c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d. seguire le indicazioni del tutor e farsi riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1) L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare, entro 24 ore, l'evento alla scuola che, a sua volta, provvede alla comunicazione agli Istituti assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. L'istituzione scolastica si impegna a comunicare alla struttura ospitante eventuali assenze dello studente (intera giornata o parti della stessa).

Qualora lo studente non si presentasse negli orari stabiliti alla struttura ospitante senza giustificato motivo, l'assenza, anche temporanea, sarà comunicata dalla struttura ospitante nelle forme concordate con la scuola.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si impegna a:

a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

b) informare/formatione lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (anche sui cantieri temporanei edili per gli studenti del corso tecnologico CAT), con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP-ASPP).

#### Art. 6.

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/al beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività

di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduto al beneficiario/al beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

#### Art. 7.

1. La presente convenzione decorre dalla data **09/11/2017** o dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

DEAS SRL

(Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI")

Prof. Fabio Gramellini

Firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firma rappresentante legale

SCARDOVI DOMENICO

DEAS S.r.l.

Via Dell'Industria 49

IT 48014 Castelbolognese (RA)

Tel. +39 0544 656845 Fax +39 0544 54706

R.I./C.F./P. VA 01063890394



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "ORIANI"  
Via Manzoni, 6 - 46018 Faenza (RA)



Tel: 0546/21290 Fax: 0546/680261 - Sito web: www.itgoriani.it  
e-mail: rai01000a@istruzione.it PEC: rai01000a@pec.istruzione.it  
Cod. mecc. RATD01000G Cod. fisc. 81003830395

**CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

ISTITUTO TECNICO STATALE - "A. ORIANI" - FAENZA  
Prot. 0000448 del 17/01/2018  
OS-04 (Unità)

tra

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" con sede in FAENZA via MANZONI 6, codice fiscale 81003830395 d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. GRAMELLINI FABIO nato a FORLÌ il 06/11/1966, codice fiscale GRMFBA66506D704C

e

**DEAS SRL**

con sede legale in CASTELBOLOGNESE

via: DELL'INDUSTRIA 49

Codice Fiscale/partita Iva: 01063890394

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

rappresentato dal sig. SCARDOVI DOMENICO

nato a FAENZA

il :

27/05/1960

Codice Fiscale Rappresentante: SCRDNC60E27D45BW

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione; per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche; si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro. Il numero di soggetti, su proposta dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" (in seguito: "Istituzione scolastica"), sarà concordato tra le parti e specificato nei percorsi formativi che integreranno, di volta in volta, la presente convenzione.

Art. 2. 1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g. informa gli organi scolastici preposti ed agglomera il Consiglio di classe sullo svolgimento del percorso, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure del tutor condividono i seguenti compiti:  
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col  
a) tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione o alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

#### Art. 4.

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo;

c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

#### Art. 5

1) L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'IRAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare, entro 24 ore, l'avvenimento alla scuola che, a sua volta, provvede alla comunicazione agli Istituti Assicurativi entro i termini previsti dalla normativa vigente.

2. L'istituzione scolastica si impegna a comunicare alla struttura ospitante eventuali assenze dello studente (intera giornata o parti della stessa).

Qualora lo studente non si presentasse negli orari stabiliti alla struttura ospitante senza giustificato motivo, l'assenza, anche temporanea, sarà comunicata dalla struttura ospitante nelle forme concordate con la scuola.

3. Al fine dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si impegna a:

a) tener conto della capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (anche sui cantieri temporanei edili per gli studenti del corso tecnologico CAT); con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es: RSPP-ASPP).

#### Art. 6.

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/i beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dell'attività;

b) di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistica e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso o il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduto al beneficiario/i beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es: RSPP).

#### Art. 7.

1. La presente convenzione decorre dalla data **21/12/2017** e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

[Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI"]

Prof. Fabio Giampelloti

firmato digitalmente ai sensi del

Decreto dell'Amministrazione Digitale e fornito ad esso connesso

DEAS SRL

Firma rappresentante legale

ESCAROVI DOMENICO



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "ORIANI"  
Via Manzoni, 6 - 48018 Faenza (RA)



Tel: 0546/21280

Fax: 0546/880281

Sito web: www.iteoriani.it

e-mail: rald01009@istruzione.it

PEC: rald01009@pec.istruzione.it

Cod. meccan. NATD01009G

Cod. fisc. 81003830395

**CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

ISTITUTO TECNICO STATALE "A. ORIANI" - FAENZA  
Prot. 0004940 del 08/06/2018  
05-04 (Usclt2)

tra

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" con sede in FAENZA via MANZONI 6, codice fiscale 81003830395 d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. GRAHELLINI FABIO nato a FORLÌ il 06/11/1966, codice fiscale GRMFBA66506D704C

e

con sede legale in CASTELBOLOGNESE

**DEAS SRL**

via: DELL'INDUSTRIA 49

Codice Fiscale/partita Iva: 01063890394

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

rappresentato dal sig: SCARDOVI DOMENICO

nato a FAENZA

il: 27/05/1960

Codice Fiscale Rappresentante: SCRDNC60E27D458W

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 a successive modifiche; si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro. Il numero di soggetti, su proposta dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" (in seguito: "Istituzione scolastica"), sarà concordato tra le parti e specificato nei percorsi formativi che integreranno, di volta in volta, la presente convenzione.

Art. 2. 1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'Istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a. Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b. Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c. Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d. Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e. Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f. Promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g. Informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h. Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulla struttura con la quale sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a. Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

b. Favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c. Garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d. Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;



e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza; f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure del tutor condividono i seguenti compiti:

predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col

a. tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;

d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4.

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro l/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;

b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti (interni), previsti a tale scopo;

c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;

d. seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

e. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5.

1. L'istituzione scolastica assicura l/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'istituzione scolastica) e, contestualmente, all'istituzione scolastica.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;

• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (anche sui cantieri temporanei edili per gli studenti del corso tecnologico CAT), con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;

• designare un tutor interno formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che possa avvalersi di professionalità adeguata in materia (es. RSPP-ASPP);

Art. 6.

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/i beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione della competenza acquisita nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accaduto al beneficiario/i beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7.

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata annuale. I singoli percorsi formativi verranno di volta in volta concordati e sottoscritti dalle parti. In ognuno di essi saranno specificati: il numero e i nomi degli studenti coinvolti; i contenuti e le azioni; le schede di valutazione del percorso secondo il fac-simile allegato.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8. Il soggetto ospitante è tenuta ad erogare una borsa di studio al (lo studente) dell'importo di euro 500, a fronte di cinque settimane (eventualmente variabili nel tempo e proporzionalmente nell'importo della borsa di studio) di effettiva presenza.

2] La borsa di studio è da considerarsi al netto delle detrazioni, anche se assoggettata all'imposizione IRPEF, con il calcolo delle ritenute e con l'applicazione delle detrazioni. Le detrazioni, infatti, considerate nella misura attualmente vigente, assorbono completamente l'imposta, a poiché non è applicabile l'addizionale, lo studente non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione. Nel caso lo studente sia titolare di altri redditi è tenuto a dichiararli. Lo stage avrà, di norma, una durata di 200 ore (5 settimane) per allievo, con un minimo per la validità dello stage di 80 ore ed un massimo di 240, fermo restando il non superamento di 40 ore settimanali.

Art. 9. Ogni variazione di orario o assenza dello studente deve essere comunicata per mail a [ratd01000g@istruzione.it](mailto:ratd01000g@istruzione.it)

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI"

Prof. Fabio Gramellini

Firmato digitalmente al sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale o norme ad essi connesse

DEAS SRL DEAS S.r.l.  
via Dell'Industria 47  
IT 48014 Castelbolognese (RA)  
firma tel. +39 0546 656845 Fax +39 0546 54706  
R.I./C.R./P.W.A. 1063890394